



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

[www.comune.tadasuni.or.it](http://www.comune.tadasuni.or.it)

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 67 del 21.12.2016

Oggetto:	Approvazione tariffe per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità. Anno 2017.
----------	---

L'anno *Due mila sedici*, il giorno *ventuno*, del mese di *dicembre*, alle ore *12,30*, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:

	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
<b>Porcu Mauro</b>	Sindaco	X	
<b>Monagheddu Vincenzo</b>	Vice-Sindaco	X	
<b>Demartis Silvia</b>	Assessore	X	
<b>Oppo Pier Paolo</b>	Assessore	X	

Il Sig. Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii.

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17, del 21.06.2016, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione - D.U.P. semplificato - Periodo 2016-2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18, del 21.06.2016, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati;

**Visto** il Capo I, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il quale, in attuazione della L. 23 ottobre 1992, n. 421, fra l'altro, è stata emanata la nuova disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità;

**Dato atto** che, per quanto riguarda l'imposta sulla pubblicità, con la deliberazione Giunta comunale n. 09, in data 17-03-2016, esecutiva, veniva approvata la tariffa, per l'esercizio finanziario 2016;

**Considerato** che, per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f) e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

**Visto** l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1.a, della L. 28.12.2001, n. 448, che testualmente recita:

*«In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Visto** l'art. 11, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 30, comma 17, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, che recita testualmente:

*«Art. 11 – Incentivi fiscali per il commercio.*

*..... omissis .....*

*10. (Comma così modificato dall'art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488) Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998, e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.»;*

**Vista** la legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 25 e 26, L. n. 208/2015), la quale prevede l'abrogazione dell'IMU e la sospensione, per l'anno 2016, dell'aumento dei tributi locali e regionali, in particolare, il comma 26, recita testualmente:

*“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.”*

**Preso atto** che la legge di stabilità per l'esercizio finanziario 2017 (L. 11/12/2016 n° 232, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 21/12/2016), prevede la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali, attribuite ai medesimi enti e che, pertanto, continua a permanere anche per il 2017 il blocco dell'aumento delle aliquote;

**Evidenziato**, pertanto che, alle amministrazioni comunali, per l'anno in corso, non è consentito innalzare il livello della pressione fiscale e, quindi, viene impedito di aumentare le aliquote a tariffa, rispetto a quelle deliberate nel corso dell'esercizio finanziario 2016;

**Dato atto** che, con il regolamento comunale, non è stata esercitata la facoltà concessa dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dall'art. 10, comma 1. b, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, per cui, nel territorio di questo comune, non è stata istituita la zona speciale prevista dalla norma stessa;

**Dato atto**, altresì che, ai fini della classificazione, di cui all'art. 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2014 (penultimo anno precedente a quello in corso), quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è di n. 163 abitanti, per cui il comune stesso appartiene alla classe V;

**Preso atto** che l'ufficio tributi, in esecuzione delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, ha predisposto lo schema delle tariffe da deliberare, sufficientemente articolate, in modo chiaro ai fini della loro consultazione anche da parte dei cittadini;

**Visto** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che recita testualmente:

«169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Preso atto** del d.d.l. relativo al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 136 del 15 ottobre 2016, che all'art. 65 comma 9 prevede il rinvio al 28 febbraio 2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da parte degli enti locali;

**Visto** l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita:

«15. *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;*

**Visto** l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii.;

**Acquisito** il parere favorevole del responsabile Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49,1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

## D E L I B E R A

**1) Di confermare** ed approvare le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità che trovano applicazione con decorrenza 1° gennaio 2017, di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**2) Di dare atto** che, in sede regolamentare, in correlazione al disposto, di cui all'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1. a, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, è stato fissato entro il 30 aprile, il termine per il versamento della imposta sulla pubblicità annuale;

- 3) Di stimare**, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Finanziario-Tributario, il gettito complessivo dell'Imposta in € 100,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2017;
- 4) Di disporre** che il Servizio Finanziario-Tributario adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;
- 5) Di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 6) Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
f.to Mauro Porcu

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Giuseppe Mura

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa.

Tadasuni 20/12/2016

Il responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Rag. Franco Vellio Melas

**Attestato di Pubblicazione**

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 37, 3° comma, della L.R. 4 febbraio 2016, n° 2, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco al capogruppo consiliare. -

Tadasuni 28/12/2016

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Giuseppe Mura

*Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

Tadasuni 28/12/2016

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Giuseppe Mura